

Il veterinario pubblico di fronte al Codice di Procedura **P**enale



Rocco Panetta
ASL SA/3

Questa volta voglio affrontare una tematica sulla quale, mi auguro, si apra un dibattito nell'ambito della categoria.

La tematica è quella del rapporto del Medico Veterinario, che svolge la sua attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ed il Codice di Procedura Penale ed anche il Codice Penale.

Lo spunto per questa riflessione è venuto dalla lettura dell'art. 52 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria che prevede la corresponsione di una indennità del valore annuo lordo, pensionabile, di euro 723,04 ai Dirigenti Medici e Veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR 616/77 e dall'art. 3 della Legge 283/62.

In sostanza compete l'indennità, perchè preposti ai servizi ispettivi e di controllo in materia di alimenti, di origine animale, ex art. 3

Legge 283/62, ai Veterinari appartenenti alle Discipline di: Igiene degli Alimenti di Origine Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, nel caso le normative regionali abbiano affidato agli appartenenti a questa ultima. Disciplina anche la competenza su alimenti, quali il latte ed i suoi derivati.

Tutto sembrerebbe chiaro, purtroppo così non è. Molti Veterinari Pubblici delle ASL, appartenenti alla Disciplina di Sanità Animale, sono in serie difficoltà perchè si sono visti attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, con la relativa indennità, **non** conoscendo (anch'io ne confesso l'ignoranza) la norma di Legge dello Stato, che attribuisce loro questa qualifica.

I risvolti pratici di questa situazione, a dir poco confusa, possono essere molto gravi per questi Veterinari.

Ad esempio un Veterinario della Sanità Animale che, nel corso di un controllo in un allevamento, rileva un fatto che può essere un

reato, quale quello previsto dall'art. 500 del Codice Penale (Diffusione di una malattia degli animali), **deve** comportarsi diversamente, nel caso che possenga o meno la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nel caso **non** gli sia stata attribuita la qualifica di UPG, poichè è, comunque, un Pubblico Ufficiale deve sporgere denuncia (ex art. 361, comma 1, Codice Penale) all'Autorità Giudiziaria, direttamente alla Procura della Repubblica o tramite un ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, ecc...).

La stessa cosa devono fare i Veterinari Liberi Professionisti convenzionati, che, comunque, sono incaricati di Pubblico Servizio ed obbligati alla denuncia, ai sensi del art. 362 del Codice Penale.

Diverso è il comportamento nel caso al Veterinario sia stata attribuita la qualifica di UPG, che deve fare rapporto, con la notizia del reato (ex art. 361, comma 2, Codice Penale), all'Autorità Giudiziaria, ossia direttamente alla Procura della Repubblica, da cui dipende per l'attività di Polizia Giudiziaria, potendo effettuare anche un sequestro giudiziario, ai sensi del Codice di Procedura Penale, non dimenticando che la stessa Procura della Repubblica gli può delegare indagini di Polizia Giudiziaria.

Ritengo che sia urgente fare "ufficialmente" chiarezza su questa situazione, ricordando

che: "errare è umano, ma perseverare è diabolico", ed a farne le spese non è giusto che siano dei Professionisti Sanitari, alla mercè di qualche azzeccegargugli del Diritto. L'indennità di Ufficiale di polizia Giudiziaria è una giusta conquista ottenuta dal Sindacato di categoria, a fronte di un "rischio" effettivo che si corre per attività di Polizia Giudiziaria di cui si risponde, direttamente ed esclusivamente, davanti alla Magistratura. Forse nessun Dirigente Veterinario, che ha la qualifica di UPG, sa che, in ogni Distretto di Corte D'Appello, esiste un'apposita Commissione, formata da Magistrati, che è incaricata di comminare, eventualmente, sanzioni disciplinari che arrivano fino alla sospensione temporanea dall'impiego, per gli Agenti ed Ufficiali di P.G. che hanno commesso delle mancanze nell'espletamento delle loro funzioni di Polizia Giudiziaria. Nè da ultimo bisogna dimenticare che la qualifica di Agente o Ufficiale di P.G., proprio per le mansioni che attengono alla giustizia, che viene amministrata nel nome del popolo italiano, presuppone il possesso della cittadinanza Italiana, mentre per essere un impiegato pubblico, anche Dirigente Medico o Veterinario del SSN, basta essere cittadino Comunitario.

Mi auguro che non capiti a nessun Dirigente Veterinario, appartenente alla Disciplina di Sanità Animale, di dover maledire chi gli ha fatto avere un'indennità per una qualifi-

ca che, in realtà, non possiede. L'ultima riprova di ciò si è avuta con la pubblicazione, sulla G.U. n. 104 del 7 maggio 2007, del Decreto del Ministro dell'Interno del 23 Marzo 2007: Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti degli animali.

Questo decreto è stato emanato dal Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle Politiche Agricole ed il Ministro della Salute. Nel corpo del medesimo decreto si legge, testualmente: "Ravvisata l'opportunità che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo **specifico patrimonio di professionalità e di esperienza del Corpo Forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale**".

Da questa affermazione discende l'art.1, comma 1, che recita: "Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 Luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo Forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, ferme restando comunque le funzioni di **Polizia Giudiziaria** che la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia".

Dalla lettura del testo è evidente che non sono stati menzionati i Servizi Veterinari delle ASL, per il semplice motivo che al loro personale **non** sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria in materia di illeciti penali commessi nei confronti di animali.

Tutto ciò è assurdo, ma la classe veterinaria non può far altro che promuovere l'approvazione di una legge da parte del Parlamento che attribuisca ai Dirigenti Veterinari la qualifica di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria**, anche in materia di prevenzione e contrasto di illeciti penali commessi nei confronti degli animali, oltre che in materia di alimenti di origine animale, stando alle Norme vigenti.